

**REGOLAMENTO (UE) N. 671/2012 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
dell'11 luglio 2012**

che modifica il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio in ordine all'applicazione dei pagamenti diretti agli agricoltori per il 2013

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 42, primo comma, e l'articolo 43, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato delle regioni ⁽²⁾,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria ⁽³⁾,

considerando quanto segue:

- (1) I nuovi regimi di sostegno per gli agricoltori previsti dalla politica agricola comune si applicheranno a decorrere dal 1º gennaio 2014 e sostituiranno i regimi attuali. Il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori ⁽⁴⁾, dovrebbe continuare a costituire la base per la concessione di un sostegno al reddito degli agricoltori nel 2013.
- (2) Il regolamento (CE) n. 73/2009 ha istituito un regime di riduzione obbligatoria e progressiva dei pagamenti diretti («modulazione»), applicabile fino all'anno civile 2012, che comprende un'esenzione dei pagamenti diretti fino a un importo di 5 000 EUR. Di conseguenza, gli importi netti totali dei pagamenti diretti («massimali netti») che possono essere concessi in uno Stato membro dopo l'applicazione della modulazione sono stati fissati fino all'anno civile 2012. Per mantenere nell'anno civile 2013 l'importo dei pagamenti diretti a un livello simile a quello del 2012, tenendo adeguatamente conto dell'ingresso dei nuovi Stati membri in tale regime, ai sensi del regolamento (CE) n. 73/2009, è opportuno creare un meccanismo di aggiustamento per l'anno civile 2013 con effetto equivalente a quello della modulazione e dei massimali

netti. Date le specificità del sostegno nelle regioni ultra-periferiche nell'ambito della politica agricola comune, è opportuno non applicare questo meccanismo di aggiustamento agli agricoltori di tali regioni.

- (3) Per l'ordinato funzionamento dei pagamenti diretti che gli Stati membri devono effettuare in relazione alle domande presentate nell'anno civile 2013 è necessario prorogare i massimali netti fissati per gli anni civili 2012 e 2013 aggiustandoli, se necessario, in particolare tenendo conto degli aumenti derivanti dall'ingresso dei nuovi Stati membri nel regime dei pagamenti diretti.
- (4) Parallelamente alla modulazione obbligatoria, il regolamento (CE) n. 378/2007 del Consiglio, del 27 marzo 2007, recante norme per la modulazione volontaria dei pagamenti diretti, di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori ⁽⁵⁾, ha consentito agli Stati membri di applicare una riduzione («modulazione volontaria») a tutti gli importi dei pagamenti diretti da erogare nei loro territori per un dato anno civile fino all'anno civile 2012. Per mantenere l'importo dei pagamenti diretti da effettuare in relazione alle domande presentate nell'anno civile 2013 a un livello analogo a quello del 2012, gli Stati membri che hanno fatto ricorso alla modulazione volontaria per l'anno civile 2012 dovrebbero continuare ad avere la possibilità di ridurre i pagamenti diretti per l'anno civile 2013 e di utilizzare i fondi così generati per finanziare i programmi di sviluppo rurale. Pertanto, è appropriato prevedere la possibilità di ridurre ulteriormente l'importo dei pagamenti diretti applicando un sistema di aggiustamento volontario dei pagamenti diretti per l'anno civile 2013. Tale riduzione dovrebbe integrare l'aggiustamento obbligatorio dei pagamenti diretti previsto per l'anno civile 2013.
- (5) Se uno Stato membro ha applicato tassi di modulazione volontaria differenziati su base regionale per l'anno civile 2012, dovrebbe avere tale possibilità anche per l'anno civile 2013. Per salvaguardare il livello del sostegno diretto agli agricoltori, l'applicazione combinata dell'aggiustamento obbligatorio e volontario dei pagamenti diretti nell'anno civile 2013 non dovrebbe comportare una riduzione dei pagamenti diretti superiore alle riduzioni applicate nel 2012 attraverso la somma della modulazione obbligatoria e di quella volontaria. Di conseguenza, il tasso massimo di aggiustamento dei pagamenti diretti da applicare per l'anno civile 2013 in ciascuna regione non dovrebbe superare le riduzioni risultanti dalla somma della modulazione obbligatoria e di quella volontaria applicate per l'anno civile 2012.

⁽¹⁾ GU C 191 del 29.6.2012, pag. 116.

⁽²⁾ Parere del 4 maggio 2012 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽³⁾ Posizione del Parlamento europeo del 4 luglio 2012 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 10 luglio 2012.

⁽⁴⁾ GU L 30 del 31.1.2009, pag. 16.

⁽⁵⁾ GU L 95 del 5.4.2007, pag. 1.

